



**COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA MESSINA**

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 31/08/2016

OGGETTO: Controllo finanziario degli Enti Locali – Rendiconto 2013 – Misure correttive.

L'anno duemilasedici addì trentuno del mese di Agosto
alle ore 19,30 e seguenti il Consiglio Comunale, in seguito ad avvisi diramati e consegnati a norma di legge, si è riunito, nella solita sala delle adunanze aperta al pubblico nelle persone dei signori:

Cognome	Nome	P	A	Cognome	Nome	P	
1	ABBATE	GIUSEPPE	x	16	MARZULLO	NICOLA	x
2	ALOSI	ARMANDO	x	17	MIANO	SEBASTIANO S.	x
3	AMOROSO	ANTONIETTA	x	18	MIRABILE	VENERITA A.	x
4	BONGIOVANNI	DAVID	x	19	MOLINO	CESARE	x
5	BUCOLO	EMANUELE		20	NANIA	ALESSANDRO	x
6	CAMPO	RAFFAELLA	x	21	NOVELLI	ANTONINO	x
7	CUTUGNO	CARMELO		22	PERDICHIZZI	FRANCESCO	x
8	GITTO	GIOSUE'		23	PINO	ANGELITA	x
9	GIUNTA	CARMELO	x		PINO	GAETANO	x
10	GRASSO	CATERINA	x	25	PINO	PAOLO	x
11	ILACQUA	DANIELA	x	26	PIRRI	LIDIA	x
12	IMBESI	SALVATORE	x	27	PULIAFITO	LUCIA TINDARA	x
13	LA ROSA	GIAMPIERO	x	28	SAIJA	GIUSEPPE	x
14	MAIO	PIETRO		29	SCILIPOTI	CARMELO	x
15	MAMI'	ANTONIO D.	x	30	SCOLARO	MELANGELA	x

PRESENTI N. 10 ASSENTI N. 11

Assume la presidenza il Presidente Abbate Giuseppe il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Generale Dr. Santi Alligo

Sono presenti per l'Amministrazione: il Sindaco

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA.

IL PRESIDENTE pone in trattazione il provvedimento iscritto al punto 2 dell'Ordine del Giorno avente ad oggetto: Controllo finanziario degli Enti Locali – Rendiconto 2013 – Misure correttive.

LA D.SSA BARTOLONE illustra il provvedimento e si sofferma sulle criticità riscontrate dalla Corte dei Conti.

IL CONS. MAMI' chiede qual'è il limite temporale in cui l'amministrazione si impegna a non fare spese che non siano essenziali.

LA D.SSA BARTOLONE rileva che anche nel 2014 la Corte dei Conti ha posto dei limiti per cui il limite, a suo avviso, vige fino a quando la Corte dei Conti non dice che l'Ente è apposto.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale il provvedimento. Constatato il seguente risultato:

Cons. Presenti	19
Cons. Votanti	19
Favorevoli	19

Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Bucolo, Cutugno, Gitto, Maio, Marzullo, Molino, Novelli, Perdichizzi, Pino Angelita, Pirri, Puliafito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui in oggetto;

Visto l'O.A.EE.LL. Vigente in Sicilia;

Visto l'esito della votazione che precede;

DELIBERA

Approvare la proposta di delibera avente ad oggetto: Controllo finanziario degli Enti Locali – Rendiconto 2013 – Misure correttive.



**COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA MESSINA**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 del 23/6/2016

Oggetto: Controllo finanziario degli Enti locali - Rendiconto 2013 - Misure correttive.

Settore competente: IV – Servizio Ragioneria

Proponente: *Il Sindaco*

IL SINDACO

VISTA la deliberazione n. 333/2015 della Corte dei Conti- Sezione di Controllo per la Regione Siciliana con la quale la stessa, accertata la presenza di profili di criticità, ne ha ordinato la trasmissione al Sindaco, al Presidente del C.C. ed all'organo di Revisione al fine dell'adozione delle misure correttive;

DATO atto che, con nota prot. n. 45506 del 22/9/2015, a seguito ordinanza di convocazione n. 219/2015 del 15/9/2015, questo Ente aveva relazionato sulle criticità riscontrate dalla Corte dei Conti deputata all'attività di controllo anche ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL;

RILEVATO, altresì, che la Corte dei Conti, a seguito delle memorie presentate dall'Amministrazione ha confermato le criticità riguardanti:

1. Ritardo nell'approvazione del rendiconto (28 luglio 2014) rispetto al termine previsto dal TUEL (30 Aprile 2014);
2. Il superamento dei parametri di deficiarietà n. 2, 3, 4 e 8;
3. Equilibri di bilancio;
4. Assenza di recupero evasione per "altri tributi";
5. Permanenza di residui ante 2009 e mancato rispetto quote minime per fondo svalutazione crediti;
6. Parziale irregolare utilizzo di capitoli afferenti ai servizi conto terzi;
7. Presenza di debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2014 per oltre 1.1 milione di Euro;
8. Contenimento delle spese per autovetture;
9. Spese di rappresentanza;
10. Mancata approvazione bilancio organismi partecipati;
11. Presenza di debiti fuori bilancio;
12. Spesa del Personale;

concludendo infine, che le misure correttive adottate da questo civico consesso, con atto n. 6 del 26 gennaio 2015, si sono risolte in una mera presa d'atto;

PRESO atto delle memorie predisposte dall'Amministrazione con nota prot. n. 45506 del 22/9/2015;

PRESO atto, altresì, dell'esplicitazione dei motivi del deferimento da parte della Corte dei Conti;

RITENUTO dover intervenire in modo puntuale ed incisivo al fine di eliminare quanto più possibile le discrasie rilevate;

PRESO atto, comunque, che l'Ente deve poter continuare l'attività gestionale volta al soddisfacimento dei bisogni della collettività;

PRESO atto, altresì, che con deliberazione di G.M. n. 124 del 13/4/2016 sono state attivate drastiche misure per il recupero dei crediti relativi agli utenti morosi del Servizio Idrico Integrato attraverso il distacco delle utenze e che tale azione oltre a ridurre l'elevato volume dei crediti che hanno contribuito in misura preponderante allo sfioramento del parametro 3 (ammontare dei residui attivi di cui al Titolo I e Titolo III provenienti dalla gestione dei residui attivi, superiore al 65% rapportato agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi Titolo I e III), potrà ridurre conseguenzialmente il parametro n. 4 (volume dei residui passivi complessivi, provenienti dal Titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente) in quanto si miglioreranno gli incassi e, disponendo di maggiore liquidità, si potrà procedere a maggiori pagamenti;

PRESO atto, altresì, che nel corso dell'anno 2015 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per € 7.784.360,67 con copertura 2015/2017 e, pertanto, risulta ridotto notevolmente l'importo di tali passività comunque tutti scaturenti da sentenze passate in giudicato riferite a procedure espropriative concluse in anni precedenti anche lontani;

PRESO atto del richiamato art. 188 comma quater del TUEL che stabilisce: "*Agli Enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorchè da riconoscere, nelle more delle variazioni di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi*";

DATO atto, altresì, che, con la costituzione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, è stato accantonato l'esatto importo del fondo e, pertanto, sanata la criticità riscontrata.

DATO atto che con nota prot. n. 10382 del 24/2/2016 è stato chiesto agli organismi partecipati di fornire i dati relativi al bilancio dell'ultimo triennio e che di essi sola la SOGEPAT ha inviato il bilancio al 31/12/2015.

RITENUTO, dover adottare le necessarie misure correttive.

PROPONE DI DELIBERARE

1. Al fine del miglioramento degli equilibri di cassa:
 - Rafforzare gli interventi di distacco utenti morosi del Servizio Idrico Integrato disponendo che i responsabili dei servizi provvedano, compatibilmente con le risorse disponibili, all'accelerazione di ogni procedura funzionale all'incremento della velocità di riscossione dei crediti dell'Ente.
 - Sollecitare ulteriormente il Ministero di Grazia e Giustizia per il trasferimento delle somme anticipate al fine di acquisire maggiori disponibilità finanziarie.
2. Dare mandato alla G.M. di compulsare gli uffici tecnici per la predisposizione degli atti e degli interventi aventi come obiettivo la riduzione dei consumi energetici aventi ricadute positive in termini di spese correnti.
3. Disporre, in ossequio all'art. 188 comma quater del D. Lgs 267/2000, il divieto di assumere impegni per spese non obbligatorie per l'Ente fatte salve quelle aventi ricadute positive sul territorio che saranno deliberate dalla G.M.
4. La trasmissione del presente provvedimento alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo - Palermo.

Il Responsabile del procedimento
Dott. ssa Elisabetta Bartolone

Il Sindaco
Dr. Roberto Materia



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA
Settore IV Servizio Ragioneria

Prot. n. *45506*

li *22/09/2015*

SPETT.LE CORTE DEI CONTI
Sezione di Controllo
Via Notarbartolo 8
PALERMO

PEC_sicilia.controllo@corteconti.it

Oggetto: Controllo finanziario degli enti locali – Rendiconto 2013.

Con riferimento alla nota n. 219/2015/contr. del 15/9/2015, acquisita al prot. di questo Ente al n. 44939 del 18/9/2015, si relaziona quanto segue:

1. La G.M. ha approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio 2013 in data 25/3/2014 con atto n. 82. Lo stesso è stato inoltrato al Collegio dei Revisori dei Conti in data 1/4/2014. Il Collegio ha chiesto ulteriore documentazione con nota prot. n. 24/Rev. del 17/4/2014 consegnando il prescritto parere in data 2/5/2014. In data 6/5/2014, con nota prot. n. 23886, la proposta di che trattasi è stata trasmessa al Presidente del C.C. - La stessa è stata oggetto di valutazione da parte delle Commissioni Consiliari prima di approdare in Consiglio per l'approvazione.

2. L'elevato volume dei residui attivi, provenienti dalla gestione di competenza nonché dalla gestione dei residui, è riferito principalmente ai ruoli TARSU ed ai proventi del servizio idrico integrato.

Per tali entrate si registra in effetti un'apprezzabile percentuale di casi di mancato pagamento da parte dell'utenza, cui l'Ente risponde con gli strumenti a disposizione, come l'iscrizione a ruolo per le entrate aventi natura tributaria e con iniziative a carattere stragiudiziale per quelle di natura patrimoniale.

Tale vicenda, comunque, rallenta la velocità di riscossione che, a sua volta, per effetto della conseguente carenza di liquidità, si ripercuote negativamente sui tempi dei pagamenti in favore dei fornitori. A ciò consegue la presenza di consistenti residui passivi.

I debiti fuori bilancio si riferiscono tutti a sentenze esecutive passate in giudicato e sono, per le più, dovuti a procedure espropriative, avviate in periodi precedenti.

3. Al fine di velocizzare i pagamenti è stata chiesta l'ulteriore anticipazione di tesoreria (da 3 a 5 dodicesimi) prevista dal D.L. 35/2013 e, pertanto, si è registrata una discrasia temporale tra incassi e pagamenti. E' da evidenziare, comunque, che tale anticipazione non è stata onerosa per l'Ente in quanto si sono utilizzati i fondi vincolati.

E' stato, altresì, richiesta ed utilizzata l'anticipazione alla Cassa DD.e PP. per € 2.324.942,00 prevista dal D.L. 35/2013 per l'estinzione di debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2012.

L'avanzo 2013 è quasi inesistente in quanto composto da fondi vincolati ma è pur vero che l'Ente ha superato la situazione di criticità degli anni 2011 e 2012 nei quali ha registrato disavanzi di amministrazione. Esiste, dunque, un trend positivo.

4. La voce "*altri tributi*" di cui al punto 1.8.1. è riferita all'imposta sulla pubblicità.

Attesa la modesta dimensione economica dell'intervento e date le limitate risorse di personale addette ai servizi di controllo del territorio, la capacità operativa disponibile è stata precipuamente destinata ad attività prioritarie.

5. I residui attivi precedenti il 2009 di cui al titolo I si riferiscono ai ruoli TARSU ed ICI la cui riscossione è affidata al Concessionario a termine del D.P.R. 602/73. Detto Concessionario, opportunamente compulsato da questo Ente con nota prot. 45346 del 25/9/2014, ha fornito risposta con nota prot. n. 70516/2014, introitata al protocollo dell'Ente al n. 55005 del 14/11/2014, circa la regolarità dell'operato svolto in coerenza con le disposizioni normative vigenti.

Quanto all'accantonamento al F.S.C. si osserva che esso è determinato con riguardo ai crediti per i quali sussistono maggiori residui in ordine all'esigibilità.

Corrispondentemente a ciò è ispirato a canoni di massima prudenza l'accertamento relativo ai proventi del S.I.I., registrato in misura inferiore rispetto alle elaborazioni analitiche formate dal competente ufficio.

I residui attivi ante 2009 riferiti al titolo III riguardano soprattutto i canoni del servizio idrico integrato per i quali vengono ordinariamente adottate le iniziative utili al recupero del credito e ad interrompere i termini prescrizionali.

6. In merito all'irregolare utilizzo dei capitoli afferenti ai servizi per conto terzi, si evidenzia la corretta imputazione dell'importo di €. 20.238,82 relativo ad intervenuti atti di pignoramento nei confronti di vari dipendenti comunali.

Le somme vengono trattenute dalle spettanze dovute e introitate con appositi ordinativi di incasso imputate alle partite di giro per essere corrisposte agli aventi diritto attraverso l'emissione di mandati di pagamento, sempre con imputazione alle partite di giro.

Così pure per ciò che concerne gli importi relativi a "*reintroito mandati emessi*". Trattasi di pagamento di somme, in esecuzione di atti formali, imputati ai capitoli di pertinenza che, per impedimenti vari, non sono stati estinti dal tesoriere comunale.

Le somme vengono reintroitate per essere nuovamente pagate.

Per il bonus nascita è stato creato apposito capitolo di bilancio e sanata, pertanto, l'irregolarità evidenziata.

7. I mancati puntuali incassi delle entrate dell'Ente non permettono di rispettare i tempi di evasione delle obbligazioni giuridiche contratte.

La situazione è, comunque, aggravata da consistenti ritardi nei trasferimenti anche degli organi statali e regionali.

Si pensi, ad esempio, alle somme anticipate per "*spese Uffici Giudiziari*" ed ancora in attesa di rimborso per €. 2.856.458,11 al 31/12/2013.

E, con riferimento alla Regione, i ritardi nei vari trasferimenti del F.A.L. e delle somme finalizzate al pagamento delle spettanze al personale contrattualizzato.

8. Il superamento delle spese di cui all'art. 5 comma 2 del D.L.95/2012 è dovuto a contratti pluriennali stipulati prima dell'entrata in vigore della norma più precisamente all'assunzione dell'impegno nell'anno 2010 da parte del Comando Polizia Municipale, del noleggio di autovetture, tramite adesione a convenzione CONSIP, con atto n. 2477/2010.

9. Il prospetto delle spese di rappresentanza è stato trasmesso con nota prot.n. 55935 del 20/11/2014.

10. L'Ente ha inviato nota prot. n. 17717 del 3/4/2014 per chiedere alla Società ATO ME 2 elenco dettagliato delle posizioni creditorie/debitorie alla data del 31/12/2013.

Della nota, purtroppo, è rimasta senza esito.

11. La vicenda dei debiti fuori bilancio sfugge ad ogni possibile pianificazione da parte dell'Ente e ciò sia per l'alea tipica di ogni procedura contenziosa, sia perchè non risulta un flusso statistico costante di tali procedure cui commisurare un ipotetico fondo, sia per la carenza di risorse da destinare al finanziamento del fondo medesimo.

Rispetto a tale ultimo aspetto giova ricordare che i "tagli" ai trasferimenti statali e regionali nel corso degli ultimi anni hanno ridotto sempre più le risorse a disposizione e corrispondentemente "compressi" i margini di manovre attese l'esigenza di assicurare prioritariamente le funzioni istituzionali.

12. Il personale a tempo determinato ex legge 16/2006 è escluso dal calcolo della soglia del 50%

- Le nuove assunzioni hanno riguardato il Dirigente dei due Settori tecnici ed il Comandante P.M. ai quali, per effetto del mancato rispetto del Patto di Stabilità negli anni precedenti che impediva nuove assunzioni, avevano supplito i Dirigenti dell'Area amministrativa ed economico-finanziaria.
- Il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità è stato approvato con delibera di G.M. n. 131 del 2015.
- Si evidenzia che l'Ente non ha superato il limite del 50% della spesa corrente e, pertanto, non soggiaceva ai limiti imposti dal D.L. 112/2008.

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
Dott.ssa Elisabetta Bartolone

IL SINDACO
Dr. Roberto Materia



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA.

Servizio di supporto | Il Dirigente

CORTE DEI CONTI



0010309-01/12/2015-SC_SIC-R14-P

Al Sindaco del Comune di
BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)

Al Presidente del Consiglio Comunale
del Comune di
BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)

All'Organo di revisione del Comune di
BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)
Tel. 090 - 97901

PEC: comunebarcellonapdg@postecert.it

Oggetto: Controllo finanziario degli enti locali - **RENDICONTO 2013** - ai sensi dell'art. 148 bis del Tuel.

- **Trasmissione Deliberazione n. 333/2015/PRSP.**

Si trasmette, copia della deliberazione n. **333/2015/PRSP** adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nell'adunanza del **25 SETTEMBRE 2015.**

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

sicilia.controllo@corteconticert.it

P. Maria Di Francesco

*Assegnate a
Riviera del Cont
Rivolante del C.C.*





Deliberazione n. ~~333~~ 2015/PRSP

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 25 settembre 2015, composta dai Magistrati:

Maurizio Graffeo

- Presidente

Anna Luisa Carra

- Consigliere

Francesco Antonino Cancilla

- Referendario – relatore

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) ed in particolare l'art. 148 bis;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

vista la deliberazione di questa Sezione n. 95/2014/INPR del 30 luglio 2014 avente ad oggetto "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2013";



vista la nota del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana del 16 settembre 2014, con la quale è stata inoltrata all'ente la suindicata deliberazione con i relativi questionari, ai fini della loro restituzione a questa Sezione da parte dell'organo di revisione;

esaminata la relazione compilata dall'Organo di revisione contabile del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto sul rendiconto dell'esercizio 2013, pervenuta a questa Sezione tramite SIQUEL, e la successiva documentazione istruttoria;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 222/2015/CONTR, con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l'odierna adunanza ai fini degli adempimenti di cui al citato articolo 148 bis del TUEL;

vista la memoria dell'ente depositata il 23 settembre 2015;

udito il relatore, referendario Francesco Antonino Cancilla;

udito in rappresentanza dell'ente il dirigente del settore economico-finanziario;

Premesso che:

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo -a carico degli Organi di revisione degli enti locali- di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione, affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei Conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento, tanto più a seguito del novellato quadro scaturito dalle legge costituzionale n.1 del 2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 213 del 2012.



La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale peculiare forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. la sentenza n. 39 del 2014, che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità – da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie, in una prospettiva non più statica (come il tradizionale controllo di legalità-regolarità) ma dinamica.

Da ultimo, l'art. 148 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge n. 213 del 2012 (recante il rafforzamento del quadro dei controlli sulla gestione finanziaria degli enti) prevede che in caso di accertamento -da parte della Sezione- di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, è fatto obbligo agli enti destinatari di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza. Quanto al contenuto del controllo è, peraltro, espressamente stabilito che ai fini della suddetta verifica le Sezioni della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.

Nei casi più gravi, l'inosservanza del citato obbligo di conformazione, per la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o per la inadeguatezza degli stessi, ha l'effetto di precludere all'ente inadempiente l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Si tratta di *"effetti - attribuiti [...] alle pronunce di accertamento della Corte dei conti - chiaramente cogenti e, nel caso di inosservanza degli obblighi a questi imposti, inibitori, pro parte, dell'efficacia dei bilanci da essi approvati"* (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 39 del 2014) la



cui attribuzione ad un organo magistratuale terzo e indipendente "si giustifica in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza n. 226 del 1976)", onde "prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni, sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari" (cfr. Corte Costituzionale n. 40 del 2013).

Nel caso in cui, invece, sussistano squilibri meno rilevanti o irregolarità non così gravi da richiedere l'adozione della pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, l'esito del controllo demandato alla Corte può comunque comportare eventuali segnalazioni, in chiave collaborativa, come previsto dall'articolo 7, comma 7 della legge n. 131 del 2003, pur sempre volte a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica. Anche in tale evenienza l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per il superamento delle criticità.

Nell'ambito dell'istruttoria per i controlli di cui all'art. 1, commi 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, questa Sezione, esaminata la relazione redatta dall'organo di revisione del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, ha rilevato le seguenti criticità:

1. il ritardo nell'approvazione del rendiconto (delibera n. 29 del 28 luglio 2014) rispetto al termine di cui all'art. 227, comma 2, del Tuel;
2. il superamento da parte dell'Ente dei parametri di deficitarietà n. 2, 3, 4 e 8 di cui al D.M. 18/02/2013 (applicabile per il consuntivo 2013); in particolare:

-parametro n. 2 - volume dei residui attivi di nuova formazione, provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, superiore al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III (percentuale specifica: 43,58%);

-parametro n. 3: ammontare dei residui attivi, di cui al titolo I e al titolo III, provenienti dalla gestione dei residui attivi, superiore al 65 per cento, rapportato agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III (percentuale specifica: 80,75%)



-parametro n. 4: volume dei residui passivi complessivi, provenienti dal titolo I, superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente (percentuale specifica: 57,43%);

-parametro n. 8: consistenza debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (percentuale specifica: 3,9%);

3. in merito agli equilibri di bilancio;

a. in termini di flussi di cassa, un disavanzo di parte corrente di euro 3.424.858,13, di cui euro 2.610.924,80 relativi alla gestione in conto competenza ed euro 813.933,33 relativi alla gestione in conto residui (punto 1.2);

b. un avanzo di amministrazione pari a circa 2,7 milioni di euro composto per la quasi totalità da somme vincolate pari a 2,3 milioni di euro (punto 1.5.1);

4. in merito alle risorse relative al recupero dell'evasione tributaria, l'assenza di entrate accertate relativamente alla voce "altri tributi" (punto 1.8.1);

5. in merito ai residui:

-la permanenza di residui attivi di anni precedenti il 2009, relativi ai titolo I (euro 3,1 milioni di euro) e III (euro 2,7 milioni di euro) (punto 1.10.1), con una scarsa movimentazione nel corso del 2013;

-il mancato rispetto della quota minima stabilita per la costituzione del fondo svalutazione crediti di cui all'art. 6, comma 17, del decreto legge n. 95 del 2012;

6. irregolare utilizzo dei capitoli afferenti ai servizi conto terzi nella voce "altre per servizi conto terzi" con particolare riferimento ad alcune voci di spesa non in linea con la tassatività di cui al principio contabile 2. 25 (punto 1.13.1):

→ -bonus nascite (euro 5.000);

-atti di pignoramento (euro 20.238,82);

-somme per reintroito mandati emessi (impegni euro 111.466, pagamenti euro 97.859,50);

-somme pagate "per conto dell'IPAB" (euro 3.596,19), somme impegnate "a seguito riscossione da parte dell'IPAB"(euro 4.189);

-somme per conto dell'ATO ME 3 (pagate per euro 3.100, impegnate per euro 14.571);

7. in merito alla tempestività dei pagamenti, la presenza di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31.12.2012 e rimasti da estinguere al 31.12.2013 per un ammontare di oltre 1,1 milioni di euro (punto 1.14.4);



8. in merito al contenimento delle spese, il mancato rispetto del divieto posto dall'art. 5, comma 2, del decreto legge n. 95 del 2012 relativamente alle spese per autovetture e buoni taxi, non dovuto all'effetto di precedenti contratti pluriennali (punto 1.15.4);
9. la mancata ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2 del D.M. del 23 gennaio 2012 in relazione alla trasmissione dello schema delle spese di rappresentanza (punto 1.15.6.a);
10. in merito agli organismi partecipati:
 - la mancata ottemperanza agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 4, del decreto legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, relativi alla nota informativa (punto 2.4);
 - la presenza di organismi che non hanno provveduto ad approvare il bilancio di esercizio o il rendiconto al 31/12/2013 (Sogepat srl in liquidazione e Ato ME 2);
11. la presenza di debiti fuori bilancio (di cui ai punti n. 1.11.1 del questionario e n. 6 dell'allegato "nota del revisore") riconosciuti ex art. 194 lett. a) TUEL per euro 1.251.223,50 (per la parte corrente) e ancora da riconoscere a fine esercizio per euro 2.180.553,27, nonché la presenza di potenziali oneri futuri legati al contenzioso pendente (per un importo complessivo di euro 236.982,76, relativo a cause in cui l'ente è attore in opposizione a decreto ingiuntivo, e per un importo di euro 976.987,17, relativo a cause in cui l'ente è attore; vds. allegato "nota del revisore");
12. in merito alle spese per il personale:
 - il mancato adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010 dovuto alla presenza di rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110 del TUEL e di personale a tempo determinato finanziato in parte dalla Regione (punto 6.6.1);
 - nuove assunzioni (punto 6.9), nonostante l'elevata percentuale della spesa complessiva impegnata per il personale (superiore al 37,2%) rispetto alla spesa corrente (punto 6.12);
 - la mancata adozione del piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità ex art. 48, comma 1, del decreto legislativo n. 198 del 2006 (punto 6.10.a);
 - il mancato rispetto dei limiti previsti dall'art. 76, comma 7, del decreto legge n. 78 del 2010 (punto 6.10.b).

Infine, si fa presente che, in merito alle misure correttive sul rendiconto 2012 a seguito delle criticità accertate con deliberazione n. 111/2014/PRSP, è pervenuta la delibera del consiglio comunale n. 6 del 26/1/2015 che si risolve in una presa d'atto di indirizzi operativi.



Nell'imminenza dell'adunanza odierna il Comune ha presentato una memoria.

La Sezione osserva che, malgrado le deduzioni del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto contenute in memoria, sussistono quasi tutte le criticità che sono state oggetto di deferimento.

In ordine al primo motivo di deferimento, l'amministrazione ha precisato che il ritardo nell'approvazione del rendiconto è derivato dalle attività delle commissioni consiliari prima della presentazione del testo al consiglio comunale. Il Collegio osserva che l'ente deve assicurare l'osservanza dei termini di legge, atteso che la sana gestione finanziaria presuppone la tempestività degli adempimenti connessi al cd. "ciclo del bilancio".

In merito al secondo punto della relazione, il Comune ha ammesso di avere superato i limiti fissati dai seguenti parametri indicati dal D.M. 18/02/2013: n. 2, che riguarda i residui attivi di nuova formazione, n. 3, relativo ai residui attivi più risalenti, n. 4, che attiene ai residui passivi, e n. 8, concernente i debiti fuori bilancio. In memoria l'ente ha dedotto che l'accumulo dei residui attivi si riferisce principalmente ai ruoli della TARSU e ai proventi del servizio idrico integrato ed è dovuto ai ritardi delle procedure di riscossione coattiva; i residui passivi invece scaturiscono dalla carenza di liquidità conseguente alle difficoltà dell'esazione; i debiti fuori bilancio sono derivati da sentenze di condanna al pagamento di risarcimenti relativi a procedure espropriative di diversi anni fa. Il mancato rispetto di quattro parametri di deficitarietà denota una situazione economico-finanziaria particolarmente complessa, che richiede da parte dell'ente una più accurata programmazione finanziaria e una maggiore capacità di recupero delle entrate e di contenimento della spesa corrente.

In ordine al terzo motivo di deferimento, concernente gli equilibri di bilancio e i flussi di cassa, nella memoria il Comune ha sostanzialmente ammesso la criticità, ma ha precisato di avere utilizzato l'anticipazione prevista dal decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, al fine di estinguere debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012. L'ente ha pure confermato che l'avanzo 2013 è pressoché inesistente, in quanto composto in misura quasi totale da fondi vincolati, ma ha evidenziato un certo miglioramento rispetto agli anni precedenti.

L'ente va quindi richiamato alla tempestiva adozione di tutte le azioni di indirizzo e di gestione necessarie per eliminare il disavanzo tendenziale anche alla luce dell'art. 188, comma 1 quater, del TUEL, come da ultimo modificato, che stabilisce che: "Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori



bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi".

Per quanto riguarda il quarto motivo di deferimento, che attiene al recupero dell'evasione per tributi minori, l'Amministrazione ha precisato che, in considerazione del ridotto numero di addetti dell'ufficio finanziario, la capacità operativa è stata concentrata sulle attività prioritarie. Il Collegio non può non esortare l'ente a una maggiore vigilanza sul fronte di tutte le entrate.

Il Comune ha poi confermato le criticità relative all'elevato ammontare di residui attivi e non ha contestato il mancato rispetto della quota minima stabilita per la costituzione del fondo svalutazione crediti di cui all'art. 6, comma 17, del decreto legge n. 95 del 2012, di cui al quinto motivo di deferimento. Al riguardo, la Sezione sottolinea che, innanzitutto, l'ente è tenuto ad espletare in maniera puntuale l'accertamento tributario e a procedere in modo solerte alla riscossione coattiva dei tributi; inoltre, ha l'obbligo di vigilare sull'efficienza e sulla tempestività del concessionario nel recupero dei crediti, al fine di impedire la prescrizione e di conseguire l'esito positivo delle eventuali procedure esecutive. Va pure considerato che residui inesigibili o comunque non riscuotibili, se mantenuti nel rendiconto, incidono necessariamente sull'attendibilità dell'avanzo di amministrazione, con ricadute negative sugli equilibri di bilancio. Il riaccertamento straordinario dei residui, previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, dovrà pertanto essere espletato con particolare attenzione.

In merito al sesto motivo, che riguarda i servizi conto terzi, il Comune ha genericamente affermato che il "bonus nascita" è stato ivi inserito in maniera temporanea e che altre voci attengono a regolarizzazioni contabili; ha invece chiarito che l'importo di euro 20.238 si riferisce ad atti di pignoramento nei confronti dei dipendenti comunali, sicché la relativa appostazione è corretta. La Sezione non può non sottolineare che le voci indicate dal principio contabile n. 2.25 sono tassative, sicché non è ammesso un loro utilizzo difforme, neanche in modalità provvisoria per anticipazioni. Ai fini dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno, infatti, tali operazioni possono rivestire profili elusivi, poiché non sono considerate per il computo dei saldi rilevanti per il Patto proprio in ragione della loro neutralità. E' dunque irregolare l'utilizzo dei capitoli relativi alle partite di giro come "conto intermedio" (ossia per accertamenti provvisori di risorse pervenute a fine esercizio, da allocare correttamente nell'esercizio successivo), poiché si finisce per violare il principio di



veridicità del bilancio e si determina una duplicazione di movimentazioni contabili. Le ipotesi descritte dal principio contabile n. 2.25 hanno la caratteristica comune della riconducibilità al principio generale, secondo il quale è ammessa l'imputazione nei servizi in conto terzi solo delle entrate e delle spese che l'ente abbia posto in essere nell'interesse esclusivo di un altro soggetto e che, come tali, non siano ascrivibili, neppure in via mediata ed indiretta, alle finalità istituzionali dell'Ente medesimo.

In merito al settimo motivo di deferimento, concernente i ritardi nei pagamenti, il Comune ha confermato che le difficoltà nella riscossione e la carenza di liquidità non hanno permesso di pagare tempestivamente i debiti; tutto ciò scaturisce dai notevoli ritardi della Regione e dello Stato nell'erogazione dei trasferimenti; in particolare, il Ministero della Giustizia deve ancora corrispondere un importo di 2,8 milioni circa per le spese degli uffici giudiziari.

In merito all'ottavo punto della relazione, nella memoria l'ente ha dedotto che il superamento dei tetti di spesa posti dall'art. 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, è dovuto a contratti pluriennali stipulati prima dell'entrata in vigore della norma per il noleggio di autovetture per la polizia municipale. Tali affermazioni non hanno trovato riscontro documentale.

Il Comune ha adempiuto solo parzialmente alle forme di pubblicità relative al prospetto delle spese di rappresentanza (nono punto della relazione).

In merito al decimo motivo di deferimento, l'Amministrazione non ha contestato le criticità relative ai rapporti con gli organismi partecipati ma ha precisato che, malgrado i solleciti, la società ATO ME 2 s.p.a. non ha trasmesso l'elenco dettagliato delle posizioni debitorie e creditorie. L'ente va sollecitato ad una maggiore vigilanza nei confronti degli organismi partecipati, anche al fine di acclarare in via definitiva i rispettivi debiti o crediti.

In ordine all'undicesimo punto del deferimento, il Comune ha pure confermato la situazione estremamente critica relativa ai debiti fuori bilancio, che si ricollegano a controversie giudiziarie, e ha aggiunto che, a causa della crisi di liquidità, non è stato possibile costituire un fondo per farvi fronte in maniera tempestiva e programmata. A, il Collegio osserva che i debiti fuori bilancio costituiscono posizioni debitorie maturate al di fuori del sistema contabile, poiché si riferiscono ad uscite per le quali manca un'originaria previsione di spesa ovvero a spese effettuate in violazione delle procedure stabilite dalle norme di contabilità. La corretta programmazione e la sana gestione finanziaria dell'Ente locale, per contro, richiedono che tutte le spese siano anticipatamente previste nel documento di bilancio approvato dal Consiglio comunale e che le decisioni di spesa siano prese nel rispetto delle



norme giuscontabili che ne disciplinano la procedura (artt. 151 e 191 TUEL). Vi è poi un importo rilevante di debiti ancora da riconoscere alla fine del 2013; al riguardo, va rammentato il disposto dell'art. 188, comma 1 quater, del TUEL, sopra citato.

In merito al dodicesimo punto della relazione, concernente le spese per il personale, l'ente ha precisato che nella verifica del superamento del limite fissato dal comma 28 dell'art. 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, le spese per il personale cosiddetto precario, di cui alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, devono essere escluse dal computo; al riguardo, tuttavia, il Collegio rileva che tale affermazione non è stata suffragata dal necessario riscontro documentale. Il Comune ha aggiunto che le nuove assunzioni hanno riguardato il dirigente dei settori tecnici e il comandante della polizia municipale e che il piano per le pari opportunità è stato approvato con deliberazione della giunta municipale n. 131 del 2015;

L'ente va comunque richiamato a un attento dimensionamento della dotazione organica, al fine di assicurare sia l'efficienza dell'apparato amministrativo sia la sostenibilità finanziaria nel medio lungo periodo, considerato che la spesa per il personale, in quanto fissa, obbligatoria e costante, comporta l'irrigidimento del bilancio.

Infine, in relazione alle misure correttive sul rendiconto 2012, a seguito delle criticità accertate con deliberazione n. 111/2014/PRSP, la delibera del consiglio comunale n. 6 del 26 gennaio 2015 -ad avviso del Collegio- si risolve in una mera presa d'atto.

In conclusione, la Corte accerta le criticità sopra descritte, per le quali l'ente dovrà adottare - entro sessanta giorni - puntuali misure correttive e relazionare alla Sezione nei termini di legge per le necessarie verifiche.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana:

accerta la presenza dei profili di criticità sopra illustrati con riferimento ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 (in parte), 7, 8, 9, 10, 11 e 12 nonché con riferimento alla mancata adozione delle misure correttive conseguenti alla deliberazione n. 111/2014/PRSP di questa Sezione;

ORDINA

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata - ai fini dell'adozione delle necessarie misure correttive - al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto;

DISPONE

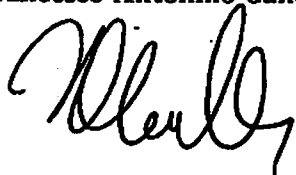


che l'ente trasmetta a questa Sezione di Controllo le misure correttive entro i termini di cui all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL ai fini della relativa verifica.

Così deliberato in Palermo il 25 settembre 2015

L'ESTENSORE

(Francesco Antonino Cancilla)



IL PRESIDENTE

(Mauro Graffeo)



Depositata in segreteria il **1 DIC. 2015**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Boris RASURA



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 23-6-2016

Oggetto: Controllo finanziario degli Enti locali - Rendiconto 2013 - Misure correttive.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30, dell'art. 147 bis del TUEL e del Vigente Regolamento sui controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Barcellona P. di G. 23/06/2016

Il Dirigente IV Settore
Dott. Elisabetta Bartolone

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30, dell'art. 147 bis del TUEL e del Vigente Regolamento sui controlli interni, in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e ~~si attesta la copertura finanziaria di €.....sull'intervento del bilancio comunale.~~

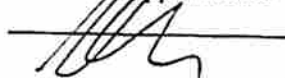
Barcellona P. di G., 23/06/2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV^
Dott.ssa Elisabetta Bartolone

Elisabetta Bartolone

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

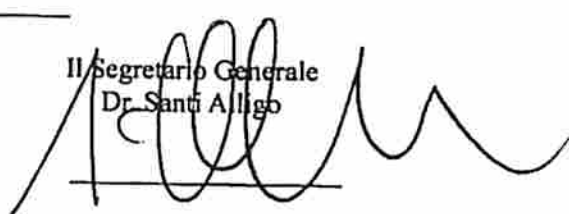
IL PRESIDENTE
Dr. Giuseppe Abbate



Il Consigliere Anziano



Il Segretario Generale
Dr. Santi Alligo



La presente è copia conforme all'originale

Li 05-09-2016

Il Segretario Generale



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 5-09-16 per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal 5-09 al 20-09-2016

☐ è divenuta esecutiva il giorno _____

☐ è stata dichiarata immediatamente esecutiva

☐ in data è stata trasmessa al Settore per l'esecuzione

Il Segretario Generale
